



19/03/2020-163592 P

Roma

POSTA ELETTR.CA

Avvocatura Generale dello Stato

CIRCOLARE n.

21/2020

Ai Signori Avvocati e Procuratori dello Stato

Loro Sedi

Al Personale degli Uffici Amministrativi

Loro Sedi

Oggetto: Articoli 83, 84 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: nuove disposizioni processuali volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti. Prime indicazioni operative.

Con la Circolare n. 17/2020 sono state fornite le prime indicazioni operative circa lo svolgimento delle attività processuali, in conseguenza dell'adozione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*».

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in prosieguo, per brevità, il «*decreto-legge*»), che per comodità di consultazione si allega in copia, i cui articoli da 83 a 85 abrogano e sostituiscono gli artt. da 1 e 4 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Si rende, quindi, necessario fornire nuove indicazioni operative, che tengano conto di tali modifiche e integrazioni.

La presente Circolare, pertanto, sostituisce la Circolare n. 17/2020.

I.1 Procedimenti civili

I.1 Disciplina delle udienze e dei servizi di cancelleria

È disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate dalla data del 9 marzo 2020 alla data del 15 aprile 2020 (c.d. «*periodo cuscinetto*»: art. 83, comma 1, del decreto-legge).

Saranno, inoltre, rinviate le udienze successive a tale periodo, allorquando il termine c.d. a ritroso decorrente da tali udienze «*ricade*



Avvocatura Generale dello Stato

*in tutto o in parte nel periodo di sospensione»*¹. Il rinvio sarà disposto a data che consenta il rispetto di detto termine (art. 83, comma 2, quarto periodo).

Sono escluse dal regime di cui all'art. 83, commi 1 e 2, e, pertanto, non subiranno alcun differimento le udienze relative ai procedimenti indicati nel comma 3 del medesimo art. 83. Tra questi, risultano di specifico interesse dell'Avvocatura dello Stato i seguenti:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi o dell'Unione europea;
- procedimenti di sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze (artt. 283, 351 e 373 cod. proc. civ.);
- ogni altro procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio a una delle parti, per i quali sia stata quindi emessa un'apposita dichiarazione di urgenza da parte del capo dell'ufficio giudiziario o da suo delegato, con decreto non impugnabile, posto in calce alla citazione o al ricorso (se si tratta di procedimenti incardinati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge) ovvero con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (se si tratta di procedimenti pendenti).

Con le medesime eccezioni, i Capi dei singoli Uffici giudiziari potranno disporre che siano rinviate d'ufficio anche le udienze successive, fissate nel periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g). In relazione al medesimo periodo, potranno essere adottate – in alternativa o in aggiunta a tale provvedimento – tutte o alcune delle misure organizzative elencate nel comma 7 dell'articolo 83, tra le quali si segnala la facoltà di disporre lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (art. 83, comma 7, lett. h).

È, pertanto, essenziale che in ciascuna Sede siano costantemente monitorate e immediatamente comunicate a tutto il Personale le

¹ Il riferimento al termine che «ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione», in sé pleonastico, non pare suscettibile di ricomprendere fattispecie diverse da quelle in cui il termine a ritroso sarebbe naturalmente destinato a scadere nel corso del periodo di sospensione. Non sembra, in particolare, che la disposizione in esame possa incidere sui casi in cui un termine "a ritroso", decorrente da udienza successiva al 15 aprile 2020, fosse già scaduto alla data dell'8 marzo 2020 (come ad esempio un termine per il deposito di osservazioni alla c.t.u. stabilito in tre mesi prima della data di un'udienza fissata per il 20 aprile 2020), benché tale termine, a rigore, ricada "in parte" nel periodo di sospensione.



Avvocatura Generale dello Stato

eventuali misure che adotteranno, ai sensi dell'art. 83, comma 7, del decreto-legge, anche nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i Capi dei diversi Uffici giudiziari, con i quali si auspica sia instaurato un efficace raccordo da parte degli Avvocati Distrettuali.

I.2 Termini processuali.

L'art. 83, comma 2, primo periodo del decreto-legge stabilisce che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili». Ove il termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso – come di consueto nei casi di sospensione dei termini – è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione non opera per i termini relativi ai procedimenti indicati nel comma 3 dell'art. 83, già menzionati con riferimento alla disciplina delle udienze.

Con tale limitazione, la sospensione opera, quindi, per tutti i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 o che inizino a decorrere in un periodo compreso tra tale data e il 15 aprile 2020 e riguarda i termini relativi a qualsiasi attività processuale: e, quindi, esemplificativamente, i termini di decadenza per la proposizione di atti introduttivi di natura impugnatoria o meno e di impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, i termini di notifica del decreto ingiuntivo e per proporre opposizione ad esso, quelli relativi alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, i termini di riassunzione, i termini di iscrizione a ruolo o di deposito di atti processuali o documenti, etc.

La sospensione riguarda anche i termini c.d. a ritroso, ma la disponibilità dei relativi termini sarà garantita, come già rilevato nella Sezione I.1, dal rinvio d'ufficio delle udienze successive al 15 aprile 2020 nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 83, comma 2, quarto periodo.

Nello stesso periodo, compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, sono, altresì, sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge n. 132 del 2014, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 83, comma 20).



Avvocatura Generale dello Stato

È bene rammentare che il differimento del termine relativo ad attività processuali, determinato da sospensione *ex lege* del medesimo, non è rilevato direttamente dall'Ufficio Archivio. Conseguentemente, come avviene già di regola, gli Avvocati e i Procuratori dello Stato non riceveranno il c.d. scadenziere riferito al nuovo termine, a meno che non curino, di propria iniziativa, l'inserimento nel sistema N.S.I. della nuova scadenza, che dovranno conteggiare personalmente².

A tale riguardo, si evidenzia che qualora un termine subisca l'intero periodo di sospensione, per essere in corso alla data del 9 marzo 2020, alla scadenza originaria dovrà essere aggiunto un periodo di 38 giorni³. Quanto, invece, ai nuovi termini "a ritroso", determinati dal rinvio dell'udienza da cui tali termini decorrono, essi continueranno ad essere automaticamente rilevati dall'Ufficio.

II. Procedimenti tributari

Le previsioni testé sinteticamente descritte in relazione ai procedimenti civili si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti tributari (nel cui novero non rientra il giudizio di legittimità dinnanzi alla Corte di cassazione, che segue le regole dei procedimenti civili). Il decreto-legge, all'art. 83, comma 2, ultimo periodo, estende espressamente il regime di sospensione dei termini alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e alla mediazione tributaria di cui all'art. 17-*bis* del d.lgs n. 546 del 1992.

Si ricorda che la sospensione dei termini non incide sui termini che abbiano già risentito della sospensione prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, in tema di c.d. definizione agevolata.

Pertanto, qualora il termine, per effetto di tale ultima sospensione, fosse originariamente destinato a scadere in data successiva al 15 aprile 2020, esso non risentirà della sospensione dei termini prevista dal decreto-legge in esame.

² Al riguardo, si attira l'attenzione sul fatto che nella c.d. «*Scrivania dell'Avvocato*», tanto nella nuova versione che in quella tradizionale, è presente una specifica funzione per inserire nuove scadenze; in particolare, nella nuova versione, è possibile creare nuove scadenze libere in NSI o "eventi" in Outlook dalla pagina «Home» (cliccando sul menu a tre puntini collocato in alto, sulla destra); in quella tradizionale, analoga funzione è disponibile nella Sezione «*Scadenze*» (tasto «+Scadenza»).

³ A causa di un disallineamento tra le pertinenti disposizioni di sospensione dei termini, nei giudizi amministrativi la sospensione dovrebbe, invece, comportare, come si vedrà, un prolungamento del termine di 39 giorni (dall'8 marzo al 15 aprile).



Avvocatura Generale dello Stato

Qualora, invece, tale termine fosse destinato a scadere nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, esso verrà a scadere, in ogni caso, il 16 aprile 2020.

III. Procedimenti penali

III.1 Disciplina delle udienze e dei servizi di cancelleria

È disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate dalla data del 9 marzo alla data del 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), del decreto-legge.

In sintesi, non subiscono il differimento di ufficio le udienze relative a:

- procedimenti di convalida di arresti e fermi;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare;
- procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, derivanti dalla necessità di assumere prove indifferibili, nei casi previsti dall'art. 392 cod. proc. pen.,
- nonché nelle specifiche ipotesi previste dai numeri 1), 2) e 3) della lett. b) del comma 3, alla condizione che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori richiedano espressamente che si proceda.

Con le medesime eccezioni, i Capi dei singoli Uffici giudiziari potranno disporre che siano rinviate d'ufficio anche le udienze successive, fissate nel periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g). In relazione al medesimo periodo, potranno essere adottate – in alternativa o in aggiunta a tale provvedimento – tutte o alcune delle misure elencate nel comma 7 dell'articolo 83.

È, pertanto, essenziale che in ciascuna Sede siano costantemente monitorate e immediatamente comunicate a tutto il personale le eventuali misure che adotteranno ai sensi di tale disposizione i Capi dei diversi Uffici giudiziari, con i quali si auspica sia instaurato un efficace raccordo da parte degli Avvocati Distrettuali.

III.2 Termini processuali.

Quanto ai termini processuali, si rinvia a quanto osservato in relazione ai procedimenti civili (Sez. I.2), identiche essendo le previsioni.



IV. Giudizi amministrativi

IV.1 Disciplina delle udienze e dei servizi di cancelleria.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge, è disposto il rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali fissate nel corso del periodo cuscinetto (8 marzo – 15 aprile 2020).

In deroga a tale previsione, i procedimenti in relazione ai quali sia stata fissata udienza camerale o pubblica in data compresa tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020, possono essere definiti, senza discussione orale, sulla base degli scritti difensivi depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite⁴ (art. 84, comma 2, primo periodo).

Qualora ci si volesse avvalere di tale deroga in singoli casi, pertanto, sarà opportuno acquisire – prima dell'eventuale deposito della memoria difensiva o della replica – il consenso delle altre parti in causa alla definizione della controversia ai sensi della disposizione ora descritta. Diversamente, si consentirebbe alla controparte, che non sia disponibile a usufruire della deroga, di prendere anticipata conoscenza delle difese dell'Amministrazione.

I procedimenti cautelari pendenti o promossi nel periodo cuscinetto sono definiti – indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato – con decreto monocratico dal Presidente o dal Magistrato da lui delegato. I provvedimenti così adottati manterranno efficacia fino alla trattazione collegiale, che sarà fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020, senza che sia necessario il rispetto di quanto disposto dall'art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo (che impone, in caso di accoglimento con decreto dell'istanza cautelare, di indicare nel decreto medesimo l'udienza camerale di trattazione dell'istanza cautelare, nel rispetto dell'art. 55, comma 5, c.p.a.).

L'art. 84, comma 2, terzo e ultimo periodo, del decreto-legge, riguardo ai procedimenti cautelari per i quali «sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, dell'istanza cautelare» – formula che appare doversi riferire ai casi in cui un siffatto decreto fosse stato già emanato alla data del 9 marzo 2020 –, stabilisce che la trattazione collegiale dovrà invece essere fissata, di regola, «nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4 del codice del processo amministrativo», anche in data anteriore al 15 aprile 2020, purché a partire dal 6 aprile 2020. L'istanza cautelare sarà definita, senza

⁴ La relativa richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno la facoltà di depositare «brevi note».



Avvocatura Generale dello Stato

discussione orale, sulla base degli atti depositati (salvo la possibilità di depositare brevi note entro due giorni liberi prima dell'udienza). Tuttavia, qualora entro il medesimo termine una delle parti depositi istanza di rinvio, la trattazione è differita a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020⁵.

La previsione da ultimo esaminata, deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 56, comma 4, primo periodo del c.p.a., in applicazione del quale si deve supporre che i decreti monocratici emessi in data antecedente all'8 marzo 2020 già contenessero la fissazione dell'udienza camerale per la trattazione collegiale. Deve, allora, ritenersi che tale udienza camerale – se già fissata in data antecedente al 6 aprile 2020 – potrà essere differita nei termini previsti dall'art. 84, comma 2, terzo e ultimo periodo, testé descritti.

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera e), del decreto-legge, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e delle relative Sezioni staccate (in prosieguo, per brevità, i «*Titolari delle Sezioni*») potranno, altresì, stabilire il rinvio d'ufficio delle udienze fissate dopo il 15 aprile 2020 a data successiva al 30 giugno 2020.

Questo rinvio d'ufficio non potrà essere disposto per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali o relative alle cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe provocare grave pregiudizio a una delle parti, ove sia dichiarata l'urgenza, con decreto non impugnabile, dai Titolari delle Sezioni.

Come si vedrà trattando dei termini processuali, il rinvio di udienze camerale o pubbliche successive al 15 aprile 2020 potrà essere disposto anche su istanza della parte che chieda la rimessione in termini, in misura utile a consentirle di avvalersi dei c.d. "termini a ritroso" decorrenti dall'udienza camerale o pubblica di discussione (art. 84, comma 5). Nel silenzio della legge, non sembra consentito ritenere che tali rinvii, disposti su istanza di parte, risentano delle limitazioni –

⁵ L'art. 84, comma 2, terzo periodo del decreto-legge è, a ben vedere, di non immediata interpretazione, nella misura in cui – attraverso il rinvio all'intera disciplina del comma 2 – sembra postulare che la fase cautelare sia definita solo «*se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite*», ma, nel contempo, contempla quale fatto impeditivo alla definizione di tale fase la presentazione, nel termine di due giorni liberi prima dell'udienza, di un'istanza di rinvio ad iniziativa di «*una delle parti su cui incide la misura cautelare*». Appare, pertanto, necessario, quanto meno in via prudenziale, ritenere che tale previsione speciale limiti il generale rinvio alla disciplina del comma 2, nel senso che – per i casi contemplati dall'art. 84, comma 2, terzo periodo – la richiesta congiunta di tutte le parti costituite non costituisce condizione che autorizza la definizione sulla base degli atti, ma che ne costituisce fatto ostativo la presentazione dell'istanza di rinvio (in assenza della quale la fase cautelare verrà definita).



Avvocatura Generale dello Stato

previste quale eccezioni ad un regime generale – stabilite dall’art. 84, comma 4, lettera e), del decreto-legge. Pertanto, il rinvio su istanza di parte ex art. 84, comma 5, – motivato con la necessità di “restituire” alla parte il termine “a ritroso” di cui questa non abbia potuto usufruire per effetto della sospensione disposta dall’art. 84, comma 1, secondo periodo – potrà riguardare anche le udienze e le camere di consiglio cautelari, elettorali o per le quali sia stata dichiarata l’urgenza.

Nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia camerale sia in udienza pubblica (che non siano, quindi, state rinviate ai sensi delle disposizioni dianzi esaminate), saranno definite senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza le parti hanno la facoltà di depositare «*brevi note*», sostanzialmente sostitutive della discussione orale. Non essendo possibile, in tali casi, informare preventivamente le parti del rilievo d’ufficio di una questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è da ritenere che – in analogia con quanto accade nelle ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione della causa – ricorrendo una simile ipotesi il giudice, riservata la decisione, debba assegnare con ordinanza assegni alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie. Su tale regime si innesta la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza, di cui si dirà più diffusamente trattando dei termini processuali.

In relazione al periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020 i Titolari delle Sezioni potranno altresì adottare – in alternativa o in aggiunta al rinvio dell’udienza – tutte o alcune delle misure organizzative elencate nel comma 4, lettere da a) a d), dell’articolo 84.

Nel medesimo periodo è sospeso l’obbligo previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2016 (c.d. «copia di cortesia»). Con disposizione destinata ad avere applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, l’art. 84, comma 10, del decreto stabilisce che l’obbligo di deposito della “copia di cortesia” potrà essere assolto anche a mezzo del servizio postale.

IV.2 Termini processuali

Durante il periodo cuscinetto (8 marzo – 15 aprile 2020) sono sospesi i termini processuali nei casi e con i limiti di cui all’art. 54, commi 2 e 3, del c.p.a. (relativo alla c.d. sospensione feriale dei termini).

La sospensione riguarda, pertanto, innanzi tutto, i termini di proposizione e deposito del ricorso e delle impugnazioni, fatta



Avvocatura Generale dello Stato

eccezione per le impugnazioni delle ordinanze cautelari, giusta il disposto dell'art. 54, comma 3, c.p.a.

Peraltro, la necessità di proporre impugnazioni avverso ordinanze cautelari può porsi esclusivamente in relazione a provvedimenti emessi prima dell'8 marzo (o, eccezionalmente, tra il 6 e il 15 aprile 2020, in applicazione della deroga prevista dall'art. 84, comma 2, primo periodo), essendo di regola esclusa la possibilità che siano emanate ordinanze cautelari nel periodo cuscinetto, dovendo le relative istanze essere definite con provvedimento monocratico (non appellabile).

La sospensione riguarda in via di principio anche i termini a ritroso, decorrenti da udienze successive al periodo cuscinetto, ma a condizione che almeno una delle parti si avvalga della facoltà concessa dall'art. 84, comma 5, del decreto-legge, cui si è già fatto cenno.

Si è, infatti, già visto che, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale che in udienza pubblica, saranno definite sulla base degli scritti difensivi, salva la facoltà di depositare, nel termine di due giorni liberi prima dell'udienza, brevi note sostitutive della discussione orale.

Tuttavia, allorché per effetto della sospensione dei termini prevista dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, non sia stato possibile osservare il termine "a ritroso" decorrente dall'udienza (poiché tale termine veniva a cadere nel periodo cuscinetto), ciascuna delle parti ha facoltà di depositare – sempre nel termine di due giorni liberi prima dell'udienza – un'istanza di rimessione in termini. In tal caso, il giudice dovrà adottare *«ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo»*: è presumibile che, nella generalità dei casi, tale provvedimento consisterà in un differimento dell'udienza camerale e pubblica, con "restituzione" del termine a ritroso di cui le parti non abbiano potuto usufruire. È essenziale, al riguardo, notare che – in siffatte ipotesi – i termini di cui all'art. 73, comma 1, del c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al c.d. "rito ordinario".

Quanto al regime degli "scadenzieri" si rinvia a quanto osservato relativamente ai procedimenti civili, con la precisazione che – nei processi amministrativi – il periodo di sospensione avrà una durata di 39 giorni (e non 38).



V. Giudizi contabili e pensionistici

V.1 Disciplina delle udienze e dei servizi di cancelleria

Il comma 1 dell'art. 85 prevede, in primo luogo, che a «*tutte le funzioni della Corte dei Conti*» si applicano – in quanto compatibili e per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 85 stesso – le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84.

È, quindi, da ritenere che valga anche per le udienze dinnanzi alla Corte dei Conti il rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo cuscinetto.

L'unico dubbio interpretativo è rappresentato dall'individuazione del giorno di inizio di tale periodo, posto che l'art. 83 lo fissa nel 9 marzo 2020 e l'art. 84 nell'8 marzo 2020. Tenuto, tuttavia, conto del fatto che nei commi successivi dell'art. 85 (in particolare nei commi 2, 4 e 7) si fa riferimento (ad altri fini) alla data dell'8 marzo 2020, può identificarsi in quest'ultima la data di inizio del periodo cuscinetto⁶.

Non sono previste eccezioni quanto alle udienze che ricadono nella disposizione di rinvio.

I vertici degli Uffici possono disporre una serie di misure organizzative individuate al comma 3, tra le quali si segnala (lettera f) la possibilità di rinviare d'ufficio le udienze e le adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che da ciò possa derivare pregiudizio alle parti.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione dinnanzi al giudice monocratico (sia in udienza camerale che pubblica) passano in decisione senza discussione, sulla base degli atti, salva la facoltà delle parti di depositare brevi note e documenti fino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

V.2 Termini processuali

In virtù del richiamo generale contenuto nel comma 1 dell'art. 85 alle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, devono considerarsi sospesi dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 i termini in corso alla data di entrata in vigore del decreto con riferimento a tutte le «*attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti*».

Il comma 4 prevede, poi, che, «*in caso di rinvio*», i medesimi termini «*in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020*» sono sospesi e riprendono a decorrere il 1° luglio 2020.

⁶ Tale soluzione risponde anche al principio che impone, in caso di diverse possibili interpretazioni di disposizioni processuali, quella che conferisce maggiori garanzie alle parti.



Avvocatura Generale dello Stato

Al fine di dare una lettura coordinata di tale ultima disposizione e di quella di cui al comma 1, è da ritenere che il comma 4 si riferisca ai termini che non ricadono nella sospensione automatica del periodo cuscinetto quindi a quelli che scadono nel periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, per i quali la sospensione opera solo nel caso in cui sia disposto il rinvio delle relative udienze ai sensi del comma 3, lettera f).

Per quanto riguarda i procedimenti estranei alle previsioni del decreto-legge, si rappresenta che, allo stato, riservando ogni ulteriore provvedimento, la **Corte costituzionale**, in data 9 marzo 2020, ha deliberato di rinviare a nuovo ruolo le cause fissate per le udienze pubbliche del mese di marzo 2020, nonché una camera di consiglio per convocazione degli esperti già prevista per il giorno 23 marzo 2020. Proseguono, invece, le altre attività della Corte quali, ad esempio, l'approvazione delle motivazioni delle decisioni già adottate e la trattazione delle cause che non richiedono la discussione in udienza pubblica. Nessuna sospensione dei termini processuali è stata disposta. Con Decreto del Presidente del 12 marzo 2020 è stata istituita, in via temporanea, una casella di posta elettronica certificata per il deposito di atti e memorie, con la precisazione che sono esclusi dalla nuova modalità di deposito gli atti di promovimento di nuovi giudizi che dovranno essere notificati e depositati secondo le regole ordinarie. Nel decreto sopra citato è stato ribadito che *«restano fermi i termini fissati dalla Costituzione e dalla normativa sui giudizi costituzionali»*.

Quanto ai giudizi dinnanzi alla **Corte di giustizia dell'Unione europea**, la Corte – con comunicato del 13 marzo 2020 – ha rappresentato che, fino a nuovo ordine, soltanto le cause che presentano ragioni di particolare urgenza saranno trattate dalla Corte (come in caso di procedimenti d'urgenza, procedimenti accelerati e procedimenti sommari). La Corte contatterà, se del caso, i rappresentanti delle parti per informarli di un'eventuale riorganizzazione dei procedimenti. Per tutte le altre cause, sebbene la Corte di giustizia non possa temporaneamente trattarle, i termini processuali, compresi i termini per proporre ricorso, continuano a decorrere e le parti sono tenute a rispettarli, fatta salva la possibilità d'invocare l'articolo 45, secondo



Avvocatura Generale dello Stato

comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo il quale «(n)essuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore». Le udienze di discussione fissate fino al 27 marzo 2020 sono rinviate a ulteriore data. Le parti sono invitate a consultare con regolarità il sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea (www.curia.europa.eu). Alla ripresa del normale funzionamento della propria attività giurisdizionale, la Corte di giustizia contatterà, se necessario, i rappresentanti delle parti nelle cause interessate dalla sospensione temporanea dell'attività per informarli del seguito del procedimento.

Quanto, infine, ai giudizi dinnanzi alla **Corte europea dei diritti dell'Uomo**, con comunicato stampa del 16 marzo 2020, è stato rappresentato che:

- tutte le udienze fissate nei mesi di marzo ed aprile non si terranno;
- il termine di sei mesi per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento CEDU, è sospeso per un periodo di un mese a decorrere da lunedì 16 marzo 2020;
- tutti i termini previsti nei procedimenti pendenti saranno sospesi per un mese, con effetto da lunedì 16 marzo 2020;
- la Corte esaminerà le richieste urgenti di provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 39 del proprio Regolamento solo quando esiste un rischio imminente di danno irreversibile.

L'AVVOCATO GENERALE

Fabiola Pedicini Salselli